

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**

Sezione Civile Unica

Il Tribunale di Caltanissetta, in persona del giudice, dott.ssa Giuliana Guardo,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 R.G.,

promossa da:

**FIDEIUSSORE 1**, nato a (OMISSIS), il giorno (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS),  
**FIDEIUSSORE 2**, nata a (OMISSIS), il (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS), **FIDEIUSSORE 3**,  
nato a (OMISSIS), il (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS), **FIDEIUSSORE 4**, nata a (OMISSIS), il  
giorno (OMISSIS), codice fiscale (OMISSIS), e **FIDEIUSSORE 5**, nato a (OMISSIS), il (OMISSIS),  
codice fiscale (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), viale (OMISSIS), presso lo  
studio degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che li rappresentano e difendono, unitamente e  
disgiuntamente, giusta procura in atti

**opponenti**

**contro:**

**BANCA**, con sede legale in (OMISSIS), piazza (OMISSIS), partita iva (OMISSIS), in persona del suo  
legale rappresentante pro tempore, e, per essa, quale mandataria, **MANDATARIA**, con sede legale in  
(OMISSIS), via (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente  
domiciliata in (OMISSIS), viale (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la  
rappresenta e difende, giusta procura in atti

**CESSIONARIA**, con sede legale in (OMISSIS), via (OMISSIS), partita iva (OMISSIS), in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura  
in atti

**terzo interveniente volontario**

\*\*\*\*\*

All'udienza del giorno 09.02.2023, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e il  
giudice istruttore ha posto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il  
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione  
(art. 132 c.p.c.)**

1. Con atto di citazione notificato in data 05.05.2018, **FIDEIUSSORE 1**, **FIDEIUSSORE 2**,  
**FIDEIUSSORE 3**, **FIDEIUSSORE 4** e **FIDEIUSSORE 5** hanno convenuto in giudizio la **BANCA**,  
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2018, emesso dal Tribunale di  
Caltanissetta in data 19.03.2018, con il quale è stato loro intimato, nella qualità di fideiussori della  
**SOCIETA' DEBITTRICE**, il pagamento, in solido, in favore della banca convenuta, della complessiva  
somma di euro 342.065,62 (oltre interessi e spese), quale saldo debitore del rapporto di conto anticipi  
identificato con il numero xxxx.

Segnatamente, gli oppositori hanno eccepito: 1) la nullità totale o, in subordine, parziale dei contratti di  
fideiussione dagli stessi sottoscritti, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990; 2)  
la nullità delle clausole vessatorie contenute negli artt. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 17 dei medesimi contratti,  
per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c.

Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con  
vittoria di spese e compensi di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.09.2018, si è costituita in giudizio la  
**BANCA** (e, per essa, la **MANDATARIA**), formulando, in via preliminare, eccezioni di inammissibilità  
dell'avversa opposizione e ulteriormente contestandone, nel merito, la fondatezza.

Ha concluso, quindi, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648  
c.p.c., per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione ovvero per il suo integrale rigetto, con  
vittoria delle spese processuali.

Nel corso del procedimento, rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., è stato assegnato agli oppositori  
**FIDEIUSSORE 3** e **FIDEIUSSORE 4** termine, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., per la

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

regolarizzazione della procura alle liti rilasciata in favore dei relativi difensori; indi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, in mancanza di articolazione di prove costituente ad opera delle parti, la causa è rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del giorno 08.02.2022, la società **CESSIONARIA**, premessa l'intervenuta scissione della **BANCA**, con trasferimento in proprio favore di un compendio di attività e passività ricomprendente anche il credito oggetto di causa, ha dichiarato di costituirsi in sostituzione della predetta banca, di cui ha fatto proprie le istanze, difese ed eccezioni in precedenza formulate.

All'udienza del giorno 09.02.2023, a seguito di alcuni rinvii, determinati dall'avvicendamento dei magistrati titolari del ruolo, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Così esposti i fatti, l'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5** è infondata.

2.1. In punto di fatto, è incontrovertito tra le parti – oltre che documentalmente provato (cfr. doc. n. 2 di parte opposta) – che la **BANCA** ha intrattenuto con la società **SOCIETA' DEBITTRICE** il rapporto contrattuale di conto anticipi identificato con il n. xxxx, estinto in data 22.08.2017, con un saldo debitore di complessivi euro 342.065,62.

Ancora, è pacifico che le obbligazioni assunte dalla società **SOCIETA' DEBITTRICE** con il contratto in oggetto sono state garantite da **FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5**, odierni opposenti, avendo questi rilasciato, in data 21.04.2009, nell'interesse di detta società e in favore della banca convenuta, fideiussione fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000.000,00, "per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite" (cfr. doc. nn. 3, 4, 5 di parte opposta).

Trattasi, come reso evidente dal tenore della documentazione contrattuale in atti, di fideiussioni omnibus, non già di contratti autonomi di garanzia, come invece preteso dalla banca opposta.

2.2. Al riguardo, va ricordato come la Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 18/02/2010, n. 3947) abbia segnato, con indirizzo ormai consolidato, i confini che valgono a distinguere la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia.

Segnatamente, premesso che l'inserimento nel contratto di una clausola di c.d. pagamento a prima richiesta, o altra equivalente, non assume rilievo decisivo per la qualificazione come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", occorre tenere presenti i seguenti principi:

- il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, perché rivolta (non al pagamento del debito principale, bensì) a indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui;
- la funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di evitare che il rischio economico dell'operazione ricada sul creditore - beneficiario della garanzia;
- l'attenuata relazione con il rapporto di valuta e con l'oggetto della prestazione ivi dedotta permette altresì al beneficiario di soddisfarsi attraverso un accertamento unilaterale ed insindacabile circa la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della somma;
- il contratto autonomo di garanzia è oneroso, venendo solitamente stipulato dall'assicuratore contro il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito;
- infine, sul piano causale, il contratto autonomo di garanzia assolve a una funzione cauzionale oltre che di garanzia, nel senso che, senza necessità di immobilizzare ingenti somme di danaro (ciò è quanto avviene nella cauzione) il garante (solitamente una banca ovvero una società assicurativa, dunque un soggetto dotato di una solida solvibilità) si impegna alla corresponsione di una somma a semplice richiesta del creditore.

2.3. Nel caso di specie, secondo la prospettazione della banca opposta, sarebbero stati stipulati con gli odierni opposenti contratti autonomi di garanzia, essendosi convenuto che "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio" (cfr. art. 7 delle lettere fideiussorie in atti).

Tale clausola, alla luce di quanto sopra esposto, non può, tuttavia, considerarsi indice di per sé sufficiente a qualificare la garanzia come autonoma, dovendosi piuttosto osservare, esaminato l'intero complesso delle pattuizioni contrattuali, che:

- gli atti negoziali sono inequivocabilmente denominati "fideiussione";

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

- i contratti sono gratuiti;
- i garanti sono persone fisiche e non soggetti qualificabili come banca o società di assicurazioni;
- le fideiussioni garantiscono “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ... nonché per ogni spesa” (art. 1), per cui l’oggetto principale dell’obbligazione non è l’assunzione del peso economico dell’inadempimento, ma l’esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
- l’obbligazione del fideiussore ha natura solidale (cfr. art. 3);
- il fideiussore deve informarsi circa l’andamento del rapporto tra banca e debitore principale e, in ogni caso, la banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l’entità dell’esposizione del debitore garantito (art. 5);
- non sussiste alcuna deroga all’art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

Sotto quest’ultimo profilo, la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, inserita nei contratti, vale a escludere che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, senza tuttavia impedire al medesimo fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita nei contratti una clausola di pagamento “senza eccezioni”).

In definitiva, nella fattispecie, non ricorrono contratti autonomi di garanzia, sussistendo l’elemento dell’accessorietà della garanzia, che connota la fideiussione.

3. Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione, **FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5** hanno eccepito la nullità totale o, in subordine, parziale (con conseguente decadenza della controparte ai sensi dell’art. 1957 c.c.) delle fideiussioni omnibus dagli stessi rilasciate in favore della banca convenuta, siccome recanti, agli artt. 2, 6 e 8, clausole contrattuali riprodotte di quelle di cui agli artt. 2, 6, e 8 dello schema ABI, censurate dalla Banca d’Italia, in funzione di Autorità antitrust, con provvedimento n. 55/2005, per la violazione dell’art. 2 legge n. 287/1990.

3.1. Al riguardo, va innanzitutto disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale dell’adito Tribunale formulata dalla banca opposta.

Ed invero, premesso che la competenza della sezione specializzata in materia di imprese territorialmente competente sussiste, a norma del combinato disposto degli artt. 33, comma 2, legge n. 287/1990 e 3, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 168/2003, soltanto in presenza di “azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV”, va rilevato che la questione della nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza e dei contratti attuativi della stessa risulta sollevata dagli oppositori soltanto in via di eccezione e ha, quindi, rilievo meramente incidentale, in quanto tesa a far accertare l’invalidità negoziale senza efficacia di giudicato e al solo fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Ne deriva la competenza dell’adito Tribunale a conoscere il motivo di opposizione in esame.

3.2. Nel merito, il motivo di opposizione è infondato.

Com’è noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 41994/2021, hanno affermato il principio di diritto per il quale “i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (cfr. Cass., S.U., 30/12/2021, n. 41994). Grava sulla parte interessata all’estensione della nullità, l’onere di dimostrare che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle, cioè senza le clausole redatte in conformità a quelle ritenute illegittime dalla Banca d’Italia.

3.3. Orbene, nel caso di specie, la circostanza per la quale i contratti di fideiussione non sarebbero stati conclusi senza le clausole oggetto dell’accertamento di illegittimità da parte della Banca d’Italia non è stata neppure allegata (prima ancora che provata) dagli oppositori.

Né dagli atti di causa è desumibile siffatta circostanza, potendosi al contrario ritenere, da un lato, che i fideiussori avrebbero verosimilmente concluso ugualmente il contratto, anche senza le predette clausole, che, invero, li penalizzano rispetto a sopravvenienze sfavorevoli o a fatti imputabili alla negligenza del

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

creditore garantito; dall'altro, che anche per la banca sarebbe stato comunque oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di quelle clausole, piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale.

Va, dunque, escluso in radice, in accordo con l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte, che la dedotta violazione della legge n. 287/1990, quand'anche in ipotesi sussistente, possa condurre ad affermare la nullità dell'intera garanzia prestata.

Nondimeno, neppure può predicarsi la nullità parziale dei contratti in oggetto, mancando un'adeguata allegazione e prova degli elementi costitutivi dell'illecito di cui all'art. 2 legge n. 287/1990.

Invero, le fideiussioni omnibus rilasciate dagli odierni opposenti contengono effettivamente, agli artt. 2, 6 e 8, clausole (rispettivamente, di reviviscenza, di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia) sostanzialmente riprodotte di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, censurate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55/2005, perché in contratto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge n. 287/1990, "nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme".

Tuttavia, il fatto che la banca convenuta abbia proposto contratti contenenti dette clausole non può ritenersi, nella fattispecie, elemento di per sé solo sufficiente a dare effettivo conto, sia pure in termini indiziari, della sussistenza di un'intesa rilevante sul piano antitrust.

Le fideiussioni in oggetto sono state infatti stipulate in data 21.04.2009 e, quindi, in un periodo estraneo e ben successivo all'arco temporale (ottobre 2002 - maggio 2005) oggetto dell'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, relativamente al quale soltanto il provvedimento n. 55/2005, prodotto dagli odierni opposenti in uno al modello predisposto dall'ABI, è suscettibile di assumere valore di prova privilegiata ai fini dell'accertamento dell'illecito antitrust (cfr. Cass. sez. I, 22.05.2019, n. 13846).

La presente causa va, allora, inquadrata tra le cause cc.dd. stand alone, afferenti a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d'Italia e non coperte, quindi, dal relativo accertamento.

Nondimeno, gli odierni opposenti, pur gravati dal relativo onere ex art. 2697 c.c., si sono limitati a eccepire la nullità dei contratti alla luce del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, senza nulla allegare e provare, entro il maturare delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., in ordine alla effettiva, attuale e perdurante esistenza, all'epoca della stipula delle fideiussioni (21.04.2009), di un'intesa anticoncorrenziale fra banche per l'applicazione in modo uniforme e generalizzato delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'Italia nel 2005, costituente indefettibile presupposto dell'invocata nullità, quale elemento costitutivo della pretesa attorea (cfr. sul punto, ex multis, Cass., sez. I, 28/11/2018, n. 30818, per la quale "il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.").

Non può, pertanto, ritenersi provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento del rilascio delle fideiussioni in oggetto (ossia, a ben quattro anni di distanza dagli accertamenti amministrativi), né che l'utilizzo di dette clausole costituisca lo sbocco di quella specifica intesa accertata dalla Banca d'Italia, piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore (di per sé non contrario a norme imperative), per la parte predisponente le condizioni generali di contratto.

Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione.

4. Con il secondo motivo di opposizione, gli opposenti hanno eccepito la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 17 delle fideiussioni stipulate con la banca convenuta, siccome vessatorie e non specificatamente approvate per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c.

Il motivo di opposizione è infondato.

4.1. Al riguardo, basti osservare, anche in disparte ogni ulteriore considerazione (in punto di genericità e rilevanza delle allegazioni spiegate), come dalla documentazione contrattuale in atti emerga che le clausole censurate sono state tenute distinte dalle altre condizioni generali di contratto e oggetto di doppia e separata sottoscrizione, in calce a un richiamo operato con riguardo non a tutte e indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, specificamente indicate con il numero che le contraddistingue e il relativo "titolo" (entrambi riportati in grassetto).

Il sottoscrittore è stato quindi certamente posto in condizione di valutarne il contenuto, risultando in tal modo rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c. (cfr. ex multis Cass. civ., sez. VI, 21.07.2015, n. 15278, per la quale affinché le clausole vessatorie possano produrre effetti nei confronti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

del contraente aderente, è sufficiente che le stesse siano oggetto di un'unica sottoscrizione, a prescindere dal numero di clausole vessatorie che vengano in rilievo, le quali possono essere indicate anche attraverso il richiamo al numero ovvero alla lettera che le contraddistingue, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale).

5. In conclusione, l'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5** va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato, che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Resta assorbita ogni altra questione, anche in applicazione del principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., della c.d. ragione più liquida (cfr. sul punto, tra le tante, Cass., 20.05.2020, n. 9309, per la quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell' art. 276 c.p.c.").

6. Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'attività processuale concretamente espletata (VI scaglione della tabella n. 2, con riduzione dei valori medi per tutte le fasi), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014.

7. Da ultimo, va rigettata la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. formulata dalla banca opposta.

Ed invero, con riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, non emergono dagli atti processuali precisi elementi fattuali da cui desumere la colpa grave o la malafede degli attori, così come i danni in ipotesi procurati, dei quali manca qualsiasi allegazione ad opera della parte richiedente (cfr., sulla necessità della prova del danno, Cass., sez. I, 26.11.2008, n. 28226).

Né, d'altra parte, trova giustificazione l'applicazione del terzo comma della medesima disposizione, non essendo state compiute condotte di per sé suscettibili di integrare, anche a prescindere dall'accertamento di un danno a carico della controparte, un abuso dello strumento processuale (cfr., sul punto, tra le tante, Cass., sez. III, 25.06.2019, n. 16898, per la quale la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. "configura una sanzione di carattere pubblicistico... e richiede una condotta oggettivamente valutabile in termini di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente").

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. xxxx/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni altra contraria domanda, difesa ed eccezione:

**RIGETTA** l'opposizione proposta da **FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5** e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. xxx/2018 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.03.2018;

**CONDANNA FIDEIUSSORE 1, FIDEIUSSORE 2, FIDEIUSSORE 3, FIDEIUSSORE 4 e FIDEIUSSORE 5**, in solido tra loro, al pagamento, in favore della **BANCA** (e, per essa, della **CESSIONARIA**), delle spese processuali, che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

**RIGETTA** la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla **BANCA**

Così deciso in Caltanissetta, il 24 maggio 2023.

Il giudice  
dott.ssa Giuliana Guardo